Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Sabato, 23 ottobre 1926** — **Numero 247**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nell'art. 1 del R. decreto-legge 10 luglio 1926, n. 1364, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 17 agosto 1926, per inesattezza della copia trasmessa, là dove dice: « il periodo di navigazione mercantile anteriore al 1° gennaio 1926 », deve leggersi invece: « il periodo di navigazione mercantile anteriore al 1° gennaio 1920 », come risulta dall'originale del Regio decreto-legge stesso.

Nel secondo capoverso dell'articolo unico del R. decreto 26 agosto 1926, relativo alla nomina a membro effettivo della Commissione incaricata ad esaminare i piani dei piroscafi di nuova costruzione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 29 settembre 1926, il cognome del dott. « Tebaldi » deve leggersi: « Tedaldi », come risulta dal decreto originale e come qui si rettifica.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2075.

REGIO DECRETO 16 settembre 1926, n. 1768.

Approvazione del regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere ed architetto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909;

Veduto il R. decreto 29 giugno 1924, n. 1388, che approva il regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, odontoiatra, chimico, farmacista, ingegnere ed architetto:

Udito il Consiglio Superiore della pubblica istruzione;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il regolamento per gli esami di Stato di abilitazione al l'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, odontoiatra, chimico, farmacista, ingegnere ed architetto, approvato con R. decreto 29 giugno 1924, n. 1388, è abrogato.

Art. 2.

E' approvato il regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere ed architetto, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1926.
Atti del Governo, registro 253, foglio 119. — CASATI.

Regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere ed architetto.

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

CAPO I.

Delle sessioni e sedi di esame.

Art. 1.

Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere ed architetto si danno in una sola sessione che ha inizio nel novembre di ciascun anno.

La sessione è indetta con ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 2.

Possono essere sede degli esami di Stato le Regie Università e i Regi Istituti superiori indicati nelle tabelle *A* e *B*, annesse al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Ciascuna Università o Istituto è sede di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di quelle professioni per le quali l'Università o Istituto rilascia le lauree e i diplomi corrispondenti.

Possono essere sedi di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere soltanto le Regie Scuole d'ingegneria.

Possono essere sedi di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di architetto la Regia Scuola di architettura di Roma e le Regie Scuole d'ingegneria aventi sezione di architettura.

Art. 3.

Entro il mese di luglio di ogni anno tutte le Università e gli Istituti superiori comunicano al Ministero il numero di coloro che, presumibilmente, siano per presentarsi agli esami di Stato per ciascuna professione.

Gli esami di Stato sono annualmente tenuti in un numero di sedi non maggiore di dieci per ciascuna professione, in relazione al numero dei candidati.

Il Ministro, con l'ordinanza con la quale indice ogni anno la sessione di esami, stabilisce in quali Università e Istituti per ciascuna professione si tengono esami di Stato.

Con la stessa ordinanza il Ministro può impartire disposizioni per regolare eventualmente la distribuzione dei candidati tra le varie sedi.

Art. 4.

I candidati non possono sostenere gli esami in quelle sedi nelle quali siano stati iscritti nell'ultimo biennio, o vi abbiano conseguito la laurea o il diploma che è il titolo di ammissione agli esami medesimi.

CAPO II.

Dell'ammissione agli esami.

Art. 5.

Chi aspira ad essere ammesso agli esami di Stato deve presentare domanda, su carta legale, diretta al presidente della commissione esaminatrice presso l'Università o Istituto ove intenda sostenerli, indicando:

a) nome e cognome dei genitori;

b) luogo di nascita, residenza sua e della famiglia;

c) professione per la quale desidera conseguire il diploma di abilitazione.

La domanda dev'essere corredata dei seguenti documenti:

a) titolo originale o certificato di laurea o diploma; titolo originale accademico conseguito all'estero, convalidato a norma dell'art. 51 del R. decreto 30 settembre 1923, numero 2102;

b) il vaglia postale rilasciato per il pagamento della tassa di ammissione agli esami;

c) certificato rilasciato dall'Università o Istituto ove il candidato ha conseguito la laurea o il diploma, dal quale risulti se egli abbia o no sostenuto precedentemente esami di Stato e quante volte, eventualmente, li abbia ripetuti.

Qualora per l'ammissione agli esami sia stato esibito, in luogo del titolo accademico, un certificato, non può essere rilasciato il diploma di abilitazione all'esercizio professionale se non quando venga presentato il titolo originale.

Art. 6.

La domanda deve essere presentata alla segreteria della Università o Istituto entro il termine stabilito dalla ordinanza che indice la sessione ed è valida anche se il candidato debba, per esuberanza di iscritti, sostenere gli esami in altra sede.

Le domande che pervengano oltre il termine sopra indicato non possono essere accolte.

Art. 7.

La segreteria accerta la regolarità delle domande e dei documenti e redige tanti elenchi di candidati quante sono le professioni per le quali vengono indetti in ogni sede gli esami di Stato.

In detti elenchi deve anche essere indicato se e quante volte ogni candidato abbia eventualmente sostenuto gli esami stessi con esito negativo.

Gli elenchi sono consegnati ai presidenti delle commissioni esaminatrici.

CAPO III.

Delle commissioni esaminatrici.

Art. 8.

Le commissioni esaminatrici sono nominate, ogni anno, con decreto del Ministro e ciascuna di esse è composta come segue:

1° per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo i componenti sono undici: sette professori di ruolo, un libero docente, tre persone estranee all'insegnamento superiore. Due dei professori di ruolo debbono essere scelti fra gl'insegnanti delle seguenti discipline: anatomia, anatomia patologica, fisiologia, patologia generale;

2° per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di chimico i componenti sono cinque: tre professori di ruolo, un libero docente, una persona estranea all'insegnamento superiore;

3° per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista i componenti sono cinque: tre professori di ruolo, un libero docente, una persona estranea all'insegnamento superiore;

4° per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere i componenti sono quindici: nove professori di ruolo, tre liberi docenti, tre persone estranee all'insegnamento superiore;

5° per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di architetto i componenti sono sette: cinque professori di ruolo, un libero docente, una persona estranea all'insegnamento superiore.

Art. 9.

Possono essere chiamati a far parte delle commissioni esaminatrici professori di ruolo della Università o Istituto che è sede di esami di Stato, oppure di altra Università od Istituto.

Qualora non sia possibile formare una commissione esaminatrice col numero di professori di ruolo indicato nel precedente articolo, possono essere chiamati, in loro vece, professori incaricati, purchè il numero dei professori di ruolo costituisca la maggioranza prescritta dall'art. 59 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Art. 10.

Per ogni commissione esaminatrice è nominato un numero di supplenti pari almeno ad un quinto del numero dei membri effettivi, ed in ogni caso dovrà essere nominato un supplente per ciascuna delle categorie di commissari.

Art. 11.

I professori ufficiali ed i liberi docenti che debbono far parte di ciascuna commissione sono nominati dal Ministro su designazione della Giunta del Consiglio Superiore.

Le persone estranee all'insegnamento universitario sono scelte dal Ministro su terne proposte dai locali consigli degli ordini professionali, o tra le altre categorie indicate dall'art. 59 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Uno dei membri di ciascuna commissione esaminatrice per la professione di medico-chirurgo è designato dal Ministro dell'Interno tra i funzionari superiori di Sanità pubblica: ispettori generali medici e parificati, o medici provinciali.

Art. 12.

Col decreto di costituzione delle commissioni il Ministro ne nomina il presidente e la persona che deve supplirlo in caso di sua assenza o impedimento.

Nella prima adunanza di ciascuna commissione il presidente affida ad uno dei componenti le funzioni di segretario relatore.

Art. 13.

Per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere ogni commissione può suddividersi in sottocommissioni, composte ciascuna di non meno di quattro membri, uno dei quali deve, possibilmente, appartenere alla categoria delle persone estranee all'insegnamento superiore.

La formazione delle sottocommissioni è disposta dal presidente nella prima adunanza della commissione plenaria.

Per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, la commissione si suddivide in sottocommissioni a termini dell'art. 39 del presente regolamento.

Art. 14.

Nessuna adunanza di commissione o di sottocommissione è valida se non siano presenti almeno i tre quarti dei componenti.

Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Per tutte le adunanze è redatto processo verbale che è firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 15.

Le segreterie delle Università e degli Istituti, presso i quali si tengono esami di Stato, funzionano quali uffici di segreteria di ciascuna commissione sotto la diretta dipendenza dei singoli presidenti.

Art. 16.

Ai componenti le commissioni, è corrisposto, dal giorno precedente l'inizio degli esami a quello seguente la chiusura della sessione, un compenso giornaliero di lire venticinque se appartenenti all'amministrazione dello Stato, e di lire cinquanta se estranei all'amministrazione stessa.

Oltre tale compenso è corrisposto ai componenti che non risiedono nel luogo ove si tengono le adunanze, la indennità di missione e il rimborso delle spese a norma dell'articolo 3 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

CAPO IV.

Delle operazioni di esami.

Art. 17.

Gli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, indicate nell'art. 1, consistono in prove scritte o grafiche, e orali o pratiche.

Gli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo e di farmacista, consistono soltanto in prove orali e pratiche.

Art. 18.

I giorni in cui si svolgono le prove scritte o grafiche sono stabiliti per tutte le sedi con la ordinanza di cui all'art. 1.

I giorni in cui si svolgono le altre prove sono fissati dai presidenti delle commissioni esaminatrici.

Con avviso affisso all'albo della Università o Istituto è data preventiva notizia dell'ordine di svolgimento di tutti gli esami e dell'orario prestabilito.

Art. 19.

I candidati debbono dimostrare la loro identità personale, prima di ciascuna prova di esame, presentando la tessera universitaria, o il libretto ferroviario se sono in servizio dello Stato, o la loro fotografia di data recente, autenticata dal Sindaco, con la legalizzazione dell'autorità prefettizia.

Art. 20.

La commissione esaminatrice almeno un giorno prima dell'inizio delle prove stabilisce in apposita riunione il tema o i temi delle prove scritte o grafiche e la durata di esse.

Art. 21.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte o grafiche, il presidente della commissione, alla presenza dei candidati, fatta constatare la integrità delle buste suggellate, nella quale è contenuto il tema o sono contenuti i temi, precedentemente predisposti dalla commissione, estrae il tema o i temi e li detta o li fa dettare.

Art. 22.

Per lo svolgimento delle prove scritte e grafiche i candidati debbono usare esclusivamente carta fornita dall'Università o Istituto, munita del bollo di ufficio e della firma del presidente della commissione.

I lavori, muniti della firma del candidato, sono consegnati, insieme con le minute, ai professori incaricati dell'assistenza, i quali vi appongono la loro firma indicando l'ora della consegna.

I candidati non possono comunicare tra loro nè con estranei. E' escluso dall'esame chi contravviene ad alcuna di queste disposizioni o di quelle altre che possono essere date per assicurare la sincerità dell'esame stesso.

L'assistenza durante le prove scritte o grafiche è dal presidente di ciascuna commissione affidata, per turno, ai componenti la commissione stessa in numero sufficiente a garantire una efficace vigilanza.

Art. 23.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ogni prova di esame.

Il candidato ottiene l'idoneità quando abbia conseguito almeno sei decimi del totale dèi punti di cui la commissione dispone.

Art. 24.

La commissione esaminatrice, compiuta la revisione dei lavori scritti, delibera prima sulla sufficienza ed assegna poi il voto ai candidati che abbiano raggiunto l'idoneità.

Quando la commissione è divisa in sottocommissioni la revisione dei lavori, di cui al comma precedente, è fatta dalla commissione plenaria.

Dei candidati che abbiano raggiunta l'idoneità nelle prove anzidette è redatto un elenco che viene affisso nell'albo universitario.

Coloro che non abbiano riportato la sufficienza nelle prove stesse non sono ammessi a quelle successive.

Art. 25.

Per le prove orali e pratiche è consentito un solo appello.

Il candidato che, senza giustificato motivo, non si sia presentato al suo turno perde il diritto all'esame e non può conseguire alcun rimborso di tasse o contributi.

Art. 26.

Il candidato che si ritiri durante una prova di esame è considerato come riprovato.

Art. 27.

Sulle prove orali e pratiche la commissione delibera appena compiuta ciascuna delle prove stesse, giudicando prima della idoneità e assegnando poi i voti di merito.

Art. 28.

Ogni commissione riassume, al termine dei suoi lavori, l'esito delle singole prove ed assegna il voto complessivo risultante dalla somma dei voti riportati da ciascun candidato.

Se si sono costituite sottocommissioni le operazioni di cui al comma precedente sono eseguite dalla commissione plenaria.

Art. 29.

Compiute le operazioni i presidenti delle commissioni:

a) dispongono l'affissione nell'albo dell' Università o Istituto degli elenchi di coloro che hanno superato gli esami. Detti elenchi debbono contenere i voti di ciascuna prova ed il voto complessivo;

b) curano che un elenco analogo, firmato da tutti i commissari e contenente le stesse indicazioni, sia inviato al Ministero;

c) curano altresì che sia data comunicazione dei risultati favorevoli o sfavorevoli degli esami dei singoli candidati alle Università o Istituti che hanno loro rilasciato i diplomi e le lauree, affinchè ne sia presa nota nel registro della carriera scolastica di ciascuno di essi.

Art. 30.

I presidenti delle commissioni dispongono quanto è necessario per garantire la sincerità delle prove e la legalità nelle operazioni di esame.

Essi, in caso di gravi trasgressioni alle norme dettate col presente regolamento, ordinano, sotto la loro responsabilità, la sospensione delle operazioni di esame riferendone immediatamente al Ministro.

Art. 31.

Il Ministro, su proposta dei presidenti delle commissioni o anche di sua iniziativa, dispone l'annullamento degli esami dei candidati ammessi contro le tassative disposizioni del presente regolamento, ed in generale quando si riscontrino casi di dolo o di errore.

Il Ministro può in ogni tempo annullare gli esami che risultino superati con frode o che, comunque, siano stati illegalmente sostenuti, e revocare i diplomi di abilitazione.

Art. 32.

I candidati sono personalmente responsabili della buona conservazione degli strumenti e del materiale, compreso quello bibliografico, ad essi affidati durante le prove scritte e pratiche; e sono tenuti al pagamento dei danni eventualmente recati al detto materiale.

Art. 33.

Il candidato che non abbia conseguito l'idoneità può ripetere l'esame nell'anno seguente; se neppure la seconda volta consegue l'idoneità può ripeterlo soltanto dopo trascorsi due anni dall'ultimo esame sostenuto.

Tale norma si applica anche successivamente, qualora l'esito delle prove precedenti sia stato sfavorevole.

Nei casi di cui al precedente comma valgono, per quel che riguarda le sedi di esami, le disposizioni contenute nel l'art. 4 del presente regolamento.

Capo V.

Del rilascio dei diplomi.

Art. 34.

A coloro che hanno conseguita l'abilitazione vien rilasciato un diploma, a firma del Ministro della Pubblica Istruzione, del presidente di ciascuna commissione e del capo della segreteria della Università o Istituto sede di esame.

La segreteria dell'Università o Istituto sede di esame cura la compilazione dei diplomi su appositi modelli forniti dal Ministero nel numero presumibilmente occorrente.

I diplomi sottoscritti dal presidente della commissione esaminatrice e dal capo della segreteria sono inviati al Ministero insieme con gli elenchi di cui all'art. 29, e con i modelli non adoperati o rimasti inservibili per errore di scritturazione o altra causa.

I diplomi stessi, muniti della firma del Ministro e del bollo a secco del Ministero della pubblica istruzione, vengono restituiti alle rispettive segreterie per la consegna agli interessati.

L'elenco di coloro che hanno conseguita l'abilitazione al l'esercizio professionale viene pubblicato, a cura del Ministero dell'Istruzione, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 35.

Nella segreteria di ogni Università o Istituto sono conservate le domande di ammissione, gli elenchi degli ammessi con le indicazioni dei risultati ottenuti negli esami, i verbali e tutti gli atti delle commissioni esaminatrici.

Art. 36.

Non è consentito rilasciare duplicati dei diplomi di abilitazione all'esercizio professionale.

Possono essere rilasciati certificati di conseguito diploma.

Art. 37.

Le tasse di ammissione agli esami di Stato di cui all'articolo 2 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, sono pagate all'erario a mezzo di vaglia postale, indirizzato al Procuratore del Registro della circoscrizione in cui ha sede l'Università o l'Istituto superiore.

I vaglia postali si consegnano alla segreteria dell'Università o dell'Istituto superiore sede di esami.

La segreteria dell'Università o dell'Istituto superiore, presa nota dei vaglia postali nel fascicolo riguardante i singoli candidati, li descrive in apposito elenco in duplice esemplare e li trasmette all'Ufficio del Registro cui sono diretti. L'Ufficio del Registro restituisce uno degli esemplari alla segreteria insieme con la bolletta per l'ammontare complessivo delle tasse risultanti dall'elenco.

TITOLO II.

DISPOSIZIONI SPECIALI.

Capo VI.

Esami di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

Art. 38.

La prova orale e pratica degli esami di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo comprende:

1° una prova di medicina e specialità affini (dermosifilopatia, pediatria, psichiatria);

2° una prova di chirurgia e specialità affini (oculistica, otorinolaringoiatria, odontoiatria);

3° una prova di ostetricia.

La prova di specialità è a scelta della commissione e la durata delle prove 1ª e 2ª è di almeno 45 minuti; la durata della prova di ostetricia è di almeno 15 minuti.

Art. 39.

Le commissioni per gli esami di abilitazione alla professione di medico-chirurgo si suddividono, per lo svolgimento della prova orale e pratica, in tre sottocommissioni: una per ciascuna prova.

Le sotto-commissioni per le prove 1ª e 2ª sono composte di quattro membri, la sottocommissione per la prova 3ª è composta di tre membri; ciascuna sottocommissione si costituisce nominando il proprio presidente e il segretario relatore.

Qualora nella commissione non sia compreso un professore di qualcuna delle specialità di cui all'articolo precedente, il presidente della commissione ha facoltà di aggregare, in soprannumero, per gli esami della corrispondente specialità il professore della sede.

Art. 40.

La prova di medicina si deve svolgere sull'ammalato.

La Commissione si accerta della capacità tecnica del candidato nel rilevare i sintomi, delle sue conoscenze sul valore diagnostico dei sintomi rilevati, della sua cultura in fisiologia, patologia ed igiene, in rapporto alle esigenze dell'esercizio professionale, ed infine della sua maturità nel giudizio prognostico e nelle indicazioni terapeutiche.

Le interrogazioni hanno inizio solo dopo che il candidato abbia completato l'esame clinico dell'ammalato. Inoltre il candidato deve esporre quali ricerche di laboratorio siano, eventualmente, richieste nel caso in esame per comprovare il giudizio diagnostico, indicandone il rispettivo significato semeologico, e deve eseguire quelle ricerche che la Commissione riterrà opportuno.

Il giudizio diagnostico, prognostico e terapeutico ragionato deve essere richiesto per iscritto, in guisa che il candidato dia prova di possedere anche la necessaria cultura generale nelle discipline fondamentali.

La prova di specialità verte su di un caso clinico, con particolare riguardo alla diagnosi, prognosi e terapia.

Art. 41.

La prova di chirurgia è analoga nelle modalità e nei fini a quella di medicina.

Al candidato, in luogo di ricerche di laboratorio, viene richiesta la dimostrazione della sua capacità pratica nelle fasciature e nella confezione di apparecchi.

Debbono essere altresì saggiate le cognizioni anatomiche del candidato per le esigenze dell'esercizio professionale.

Nei riguardi delle indicazioni operatorie il candidato è particolarmente interrogato sui criteri nello stabilirle, mentre, per ciò che si riferisce alla tecnica operativa, non possono essere richieste che le nozioni le quali abbiano nella pratica una applicazione anche per parte dei medici generici.

Al candidato possono anche essere rivolte domande sulla valutazione medico-legale delle lesioni chirurgiche.

Art. 42.

Nella prova di ostetricia il candidato, con l'esame di un caso clinico, ed, eventualmente, con manovre sul fantoccio, deve dimostrare la sua cultura e la sua capacità tecnica nella fisiopatologia, nella semeiotica, nella clinica e terapia ostetrica.

CAPO VII.

Esami di abilitazione all'esercizio della professione di chimico.

Art. 43.

La prova scritta degli esami di abilitazione all'esercizio della professione di chimico consiste nella trattazione di un quesito concernente applicazioni delle dottrine fondamentali della chimica.

La commissione propone, per questa prova, tre temi relativi a rami diversi della chimica. Il candidato ha facoltà di scelta.

I quesiti debbono contenere i dati necessari per lo svolgimento.

E' consentita la consultazione di tabelle, purchè contengano soli dati numerici.

Art. 44.

La prova pratica, con relazioni scritte, comprende una analisi qualitativa ed un'analisi quantitativa.

La prova di analisi qualitativa verte sopra un miscuglio contenente non più di cinque acidi e di cinque basi. Sono escluse le sostanze non contemplate nelle tabelle di analisi di uso didattico.

La prova di analisi quantitativa consiste nella separazione e determinazione di due sostanze.

Per la prova di analisi qualitativa i miscugli sono tanti quanti sono i candidati. Per la prova di analisi quantitativa sono assegnate a ciascun candidato le stesse sostanze da determinare variandone le proporzioni. In entrambi i casi l'assegnazione del miscuglio da esaminare è fatta per estrazione a sorte.

Per la prova di analisi qualitativa i candidati dispongono di dieci ore consecutive ed è loro consentito consultare tabelle e trattati di analisi.

Per la prova di analisi quantitativa i candidati dispongono di dieci ore al giorno, per due o tre giorni consecutivi, secondo il giudizio della commissione esaminatrice, ed è loro consentito di consultare tabelle e trattati di analisi.

Art. 45.

La prova orale, della durata di non meno di trenta minuti, consiste in una serie di interrogazioni su diversi argomenti che attestino la cultura generale del candidato nella chimica e nelle sue principali applicazioni.

Il candidato laureato in chimica industriale potrà richiedere che l'esame di cultura generale in chimica verta specialmente sulle sue applicazioni.

CAPO VIII.

Esami di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista.

Art. 46.

L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista consiste in una prova pratica e in una prova orale.

Art. 47.

La prova pratica, con relazioni scritte, consta delle seguenti parti:

a) analisi qualitativa di un miscuglio di sali contenente non più di due basi e di due acidi;

b) reazioni di riconoscimento e saggi di impurezza su due farmaci, secondo la farmacopea ufficiale del Regno; uno dei saggi deve comprendere un dosamento volumetrico con l'uso di soluzioni apprestate;

c) preparazione di un medicamento della farmacopea e spedizione di una ricetta.

I prodotti di cui ai saggi *a*) e *b*) sono tanti quanti sono i candidati e vengono assegnati per estrazione a sorte: il medicamento da preparare e la ricetta da spedire possono invece essere gli stessi per tutti i candidati.

Per ciascuna di queste operazioni è consentito un tempo massimo di otto ore.

Art. 48.

La prova orale, di non meno di trenta minuti, consiste in una serie di interrogazioni sopra argomenti di chimica farmaceutica, tossicologia e di tecnica farmaceutica riferentisi ai farmaci iscritti nella farmacopea.

Sono oggetto di esame anche la dosologia e la ricettazione.

CAPO IX.

Esami di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere.

Art. 49.

Nelle domande per l'ammissione agli esami di abilitazione alla professione di ingegnere i candidati debbono dichiarare, oltre a quanto è prescritto dall'art. 5, a quale tra i seguenti rami dell'ingegneria desiderano che gli esami prevalentemente si riferiscano, e cioè:

costruzioni edili;
costruzioni di ponti, strade e ferrovie;
costruzioni idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque;
impianti di industrie elettrotecniche;
impianti di industrie meccaniche;
impianti di industrie chimiche;
impianti di industrie minerarie;
architettura e costruzione navale;
costruzioni navali e meccaniche.

I candidati indicano inoltre se e presso quali officine e cantieri hanno effettuato un periodo di tirocinio pratico, ed allegano una relazione, particolareggiata e documentata, dei lavori a cui hanno preso parte, od a cui hanno soltanto assistito.

Art. 50.

Le prove scritte e grafiche sono tre e consistono:

a) nello svolgimento di un progetto elementare di costruzioni civili;

b) nello svolgimento di un progetto specifico per il ramo di ingegneria scelto dal candidato;

c) in una relazione critica su di un progetto o su di una opera eseguita, la cui descrizione viene posta a disposizione del candidato.

Art. 51.

I temi debbono essere scelti e preparati in modo da consentire al candidato di toccare anche problemi non strettamente attinenti al ramo cui il tema appartiene.

Essi non possono avere per oggetto argomenti la cui risoluzione richieda speciale pratica di cantiere o di officina, nè progetti di speciali apparecchi industriali, o di singole macchine.

I temi debbono essere corredati dei principali dati numerici relativi al loro svolgimento.

Art. 52.

Per la terza prova scritta la commissione deve scegliere tanti progetti o disegni di opere eseguite quanti occorrano per assegnare ad ogni candidato un progetto o una descrizione di opera eseguita, mettendo a disposizione i disegni ed il materiale bibliografico che ritenga necessario per una relazione critica, tenendo anche conto del ramo di ingegneria prescelto da ciascun candidato.

I vari temi sono assegnati, per sorte, fra i candidati che hanno indicato nella loro domanda lo stesso ramo di ingegneria.

La commissione deve preparare i vari temi ed il relativo materiale in tempo utile perchè la prova possa svolgersi senza interruzione di giorni dopo le altre due.

Art. 53.

I temi debbono contenere l'indicazione del tempo accordato ai candidati per lo svolgimento non superiore a quattro nè inferiore a due giorni.

Il terzo tema scritto di cui alla lettera *c*) dell'art. 50 deve essere svolto in una giornata.

I candidati possono portare con sè, per le prove scritte e grafiche, soltanto i necessari oggetti di cancelleria e di disegno (eccetto la carta di qualsiasi tipo), il regolo calcolatore ed i manuali di ingegneria o di calcoli numerici.

L'orario giornaliero per le prove scritte e grafiche non può essere superiore a dieci ore consecutive con un intervallo per la refezione, che si deve consumare nei locali di esame.

Al termine di ogni giorno di prova i manoscritti ed i disegni sono ricoperti di carta velina, incollata per tutta la lunghezza dei bordi, timbrata con bollo speciale da un commissario e firmati da lui, allo scopo di impedire al candidato di apportare qualsiasi modificazione ai lavori già fatti pur essendogli consentito di consultarli nei giorni seguenti

E' fatto divieto ai candidati di distruggere od asportare alcun foglio, sia pure contenente minute od abbozzi di disegno.

Alla fine di ogni giornata il candidato deve restituire tutti i fogli di carta di qualsiasi specie che gli sono stati consegnati: essi sono contati e controllati.

E' annullata la prova del candidato che non ottemperi a quest'obbligo.

I candidati non possono allontanarsi dai locali della prova prima della fine dell'orario di ciascun giorno, a meno che non consegnino il tema.

Il lavoro del candidato che sia uscito prima del termine dell'orario giornaliero, o non si sia presentato all'inizio della prova nel giorno successivo, sarà considerato come ultimato.

Art. 54.

La revisione degli elaborati può essere fatta da sottocommissioni secondo il numero dei candidati e dei rami di ingegneria da essi prescelti, ma il voto deve essere riassunto dalla commissione plenaria.

Art. 55.

Le prove orali, da sostenersi dinanzi alla commissione plenaria, e della durata di almeno mezz'ora, consistono in una serie di interrogazioni su argomenti che attestino le cognizioni teoriche e pratiche del candidato particolarmente nel ramo di ingegneria che egli ha prescelto. La commissione può estendere le domande anche agli altri rami.

Art. 56.

I giovani ammessi agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, che hanno presentato come titolo di ammissione la laurea in fisica, debbono sostenere, oltre alle prove scritte stabilite dall'art. 50, anche una prova scritta e grafica su di un tema di meccanica applicata alle costruzioni ed alle macchine, scelto dalla commissione.

La stessa disciplina deve essere oggetto di apposita discussione orale.

CAPO X.

Esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di architetto.

Art. 57.

Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di architetto constano di prove estemporanee grafiche e di prove orali.

Art. 58.

Per i candidati che posseggono la laurea in architettura le prove estemporanee grafiche sono tre:

1) su tema di composizione architettonica;

2) su tema di carattere decorativo;

3) su tema concernente la scienza delle costruzioni.

I temi debbono essere svolti ciascuno in un giorno.

Il periodo di tempo concesso ai candidati per lo svolgimento è indicato dalla commissione.

Art. 59.

Per i candidati che posseggono la laurea in ingegneria le prove estemporanee grafiche sono cinque: tre prove uguali a quelle indicate nell'articolo precedente, e due altre prove consistenti:

1) nello sviluppo di qualche particolare di progetto architettonico redatto nella prova di cui al n. 2 dell'articolo precedente;

2) nella illustrazione storica di un monumento italiano sulla base di rilievi e fotografie fornite dalla commissione.

Per lo svolgimento di questi due temi valgono le norme contenute negli ultimi due commi dell'articolo precedente.

Art. 60.

Le prove orali, della durata di almeno 30 minuti, consistono in una serie di interrogazioni su argomenti relativi a problemi tecnici e artistici e sulle prove estemporanee grafiche svolte dai candidati.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione
FEDELE.

Numero di pubblicazione 2076.

REGIO DECRETO 6 agosto 1926, n. 1765.

Modificazioni alla costituzione della Commissione Suprema di difesa (Comitato di mobilitazione civile).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2281, concernente modificazioni ai Regi decreti-legge 4 gennaio 1925, n. 123, sull'ordinamento della Commissione Suprema di difesa, e 6 settembre 1923, n. 2009, sul servizio degli osservatori industriali;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Primo Ministro, Capo del Governo, Ministro per la guerra per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la giustizia, per i lavori pubblici, e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 3 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2281, è sostituito il seguente:

« Il Comitato per la mobilitazione civile è organo di studio e consultivo della Commissione Suprema di difesa per le questioni inerenti alla utilizzazione di tutte le attività nazionali, alla predisposizione, all'organizzazione ed all'impiego delle risorse occorrenti per la guerra.

« Il Comitato risiede presso il Ministero dell'economia nazionale ed è composto:

di un presidente, nominato con decreto Reale, su proposta del Primo Ministro, Capo del Governo, e dei seguenti membri:

1° un rappresentante per ciascuno dei tre Ministeri: guerra, marina, e aeronautica;

2° otto, fra rappresentanti delle grandi associazioni tecniche, culturali ed economiche del Paese e rappresentanti delle attività nazionali nel campo della scienza, della industria, della agricoltura e dell'economia, nominati dal Primo Ministro, presidente della Commissione Suprema di difesa, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, d'accordo con il presidente del Comitato;

3° il capo della Segreteria generale della Commissione Suprema di difesa.

« Per lo studio di questioni ed argomenti specifici il presidente avrà facoltà di richiedere l'intervento nel Comitato dei delegati di ciascuno dei Ministeri interessati secondo la rispettiva competenza.

« Le modalità che dovranno regolare i rapporti diretti fra il Comitato ed il Ministero dell'economia nazionale, saranno determinate di accordo fra il Ministro per l'economia ed il presidente del Comitato.

« Per le questioni in special modo attinenti la produzione dell'armamento e del munizionamento, o i servizi elettrici o le comunicazioni elettriche, quando l'argomento lo richieda, il presidente del Comitato per la mobilitazione civile domanderà l'intervento di un delegato dei Comitati superiori tecnici istituiti coi Regi decreti 7 marzo 1926, n. 408 e n. 409, o di un delegato del Servizio chimico militare.

« Il Comitato può aggregarsi, per decisione del suo presidente, volta a volta, persone scelte fra quelle particolarmente competenti nelle questioni da trattarsi.

« I membri di cui al precedente comma 2° durano in carica due anni; al termine del primo anno dalle nomine conseguenti al presente decreto, scadrà la metà di detti membri in seguito a sorteggio.

« Per lo studio e lo sviluppo delle questioni di sua competenza, il Comitato fa capo ad una propria Segreteria, e agli organi del Ministero dell'economia nazionale, secondo le disposizioni di cui al terzo comma del presente articolo.

« Il personale occorrente per il servizio di segreteria del Comitato viene proposto dal suo presidente e ad essa destinato, a sua richiesta, dai Ministeri interessati.

« Il presidente del Comitato per la mobilitazione civile fa parte di diritto del Consiglio superiore dell'economia nazionale, di cui all'art. 22 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 6 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO — GIURIATI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1926.
Atti del Governo, registro 253, foglio 116. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2077.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 agosto 1926, n. 1771.

Disciplinamento dei mercati e degli spacci del pesce.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge n. 100 del 31 gennaio 1926;

Considerato che ricorrono le ragioni di necessità e di assoluta urgenza di disciplinare nell'interesse generale pubblico, tutta la materia concernente i mercati e la vendita del pesce;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, l'interno, le comunicazioni, la giustizia, i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono considerati mercati di prodotti pescherecci, agli effetti del presente decreto, quelli in cui ha luogo la vendita all'ingrosso del pesce, dei crostacei, dei molluschi e di ogni altro prodotto di mare e delle acque interne destinato all'alimentazione.

I mercati del pesce si distinguono in due categorie:

a) mercati di produzione, costituiti nei porti e nei luoghi di approdo per la vendita del pesce ivi sbarcato;

b) mercati di consumo, costituiti dalla vendita del pesce destinato al consumo locale ed alla riesportazione.

Art. 2.

I Comuni debbono farsi promotori della istituzione:

a) di mercati di produzione, semprechè la quantità annualmente sbarcata di prodotti della pesca superi le trecento tonnellate;

b) di mercati di consumo, semprechè la quantità di pesce annualmente consumata superi in media le 50 tonnellate.

Alle opere per tali fini occorrenti, il Ministero dell'economia nazionale potrà concorrere con i fondi di cui all'articolo 38 della legge 24 marzo 1921, n. 312, fino alla somma complessiva di L. 4,000,000.

Alle disposizioni del primo comma si potrà derogare nel caso in cui i consorzi o gli altri enti, di cui al successivo art. 3, assumano impegno di procedere rapidamente alla costruzione dei mercati di produzione e di consumo a proprie spese.

Art. 3.

Per la concessione di aree e manufatti occorrenti ai mercati di produzione sarà provveduto dall'Amministrazione del demanio marittimo, mediante concessioni fatte in base a capitolati concordati col Ministero dell'economia nazionale. In tali concessioni avranno sempre la preferenza i sindacati, le cooperative ed i consorzi legalmente costituiti tra pescatori.

Il Ministero dell'economia nazionale ha facoltà di costituire dei consorzi obbligatori fra pescatori e fra produttori di pesce in quei particolari centri che per la loro ubicazione o per altre ragioni tecniche, a giudizio del Ministero suddetto, si ritenga opportuno di organizzare come veri porti pescherecci, da servire per il commercio interno e per il commercio di esportazione. Ai sindacati, alle cooperative ed ai consorzi suddetti, oppure alle Provincie, ai Comuni ed ai privati, che ne presentino domanda, potrà essere fatta la concessione tanto per la costruzione quanto per l'esercizio dei mercati di produzione, ai termini dell'art. 18 della legge 2 aprile 1885, n. 3095, con le agevolazioni che potranno essere accordate ai termini degli articoli 3 e 9 della legge 24 marzo 1921, n. 312, escluse quelle di cui all'art. 18 predetto.

L'esercizio dei mercati di consumo sarà affidato di preferenza agli enti di produzione di cui sopra.

Ciascun mercato di produzione e di consumo sarà disciplinato da uno speciale regolamento, da approvarsi dal competente Consiglio provinciale dell'economia, e dal Ministero dell'economia nazionale, sentito, per la parte igienica, il Consiglio provinciale di sanità.

Art. 4.

La vendita del pesce nei mercati di cui agli articoli 1 e 2 deve essere effettuata mediante asta pubblica, ed il prezzo deliberato deve essere proclamato ad alta voce.

Le aste possono essere fatte a mezzo di uno o più astatori, a ciò specialmente delegati, oppure dai commissionari di cui all'articolo seguente.

Art. 5.

Sono commissionari coloro che ricevono direttamente le derrate dai produttori e dagli importatori e ne effettuano immediatamente la vendita a nome proprio, per conto dei produttori o degli importatori stessi.

I Comuni formano il ruolo delle persone ammesse ad esercitare la funzione di commissionari, sia nei mercati di produzione che di consumo del pesce.

Per essere iscritti nel ruolo suddetto occorre possedere i seguenti requisiti:

a) età maggiore e godimento dei diritti civili e politici;

b) immunità penale da provarsi mediante certificato negativo del casellario giudiziale e notoria moralità da comprovarsi con certificato;

c) notoria correttezza commerciale attestata dal competente Consiglio provinciale dell'economia;

d) dichiarazione di osservare tutte le disposizioni che saranno stabilite dal Comune per regolare l'esercizio del mercato del pesce;

e) deposito di una cauzione non eccedente le L. 5000 da servire da garanzia per l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera *d*).

Nel regolamento comunale sarà stabilito l'ammontare massimo della retribuzione che i commissionari avranno diritto a percepire, e che in ogni caso non potrà superare il 5 per cento dell'importo del pesce venduto.

Art. 6.

Presso ogni mercato del pesce dovrà essere costituita una Cassa del mercato, la quale disimpegnerà tutto il servizio di tesoreria del mercato stesso, esclusi i pagamenti per trasporti ferroviari; provvederà per il pagamento a favore dei produttori e degli importatori e potrà aprire partite di credito a favore dei produttori, dei venditori e degli importatori.

La relativa organizzazione ed il relativo funzionamento saranno disciplinati in un apposito regolamento interno.

Nel regolamento saranno pure stabilite le norme per un esatto servizio di statistica. Per il servizio della Cassa del mercato potrà essere imposta sul pesce venduto nel mercato stesso una tassa non superiore all'1 % sui prezzi di vendita.

Art. 7.

Nei Comuni nei quali è obbligatoria la costituzione dei mercati di consumo, ai termini del precedente art. 2, i Comuni stessi dovranno disciplinare con appositi regolamenti la vendita del pesce al minuto.

Nei regolamenti stessi dovrà sempre essere stabilito il modo col quale dovranno essere resi noti al pubblico la precisa qualità del pesce in vendita, la denunzia del pesce proveniente dall'estero, il prezzo di acquisto al mercato e l'aumento che sul prezzo è consentito al rivenditore. Detti regolamenti dovranno essere approvati con le norme di cui all'art. 3.

In tali regolamenti saranno stabilite le norme per la polizia del mercato, per la vigilanza igienica e per il funzionamento tecnico ed amministrativo di esso.

Art. 8.

Le contravvenzioni alle norme stabilite nei regolamenti contemplati dai precedenti articoli 3 e 7, saranno punite, senza pregiudizio delle penalità sancite da altre leggi e regolamenti, con la inibizione dell'ingresso nel mercato, la quale può essere temporanea o permanente, e, nel caso che si tratti di commissionari, con la sospensione temporanea dall'esercizio della funzione, e nei casi più gravi con la radiazione dal ruolo di cui al precedente articolo 5.

Art. 9.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto i Prefetti del Regno dovranno provvedere affinchè i regolamenti che disciplinano i mercati del pesce attualmente esistenti siano ricompilati ed approvati in conformità a quanto stabilisce il presente decreto.

Entro tre mesi dalla data di cui sopra rispettivamente, per cura dell'Amministrazione marittima e dei Prefetti, dovrà essere compilato l'elenco dei porti e dei Comuni nei quali ai termini dell'art. 2 i mercati del pesce dovranno essere costituiti.

Art. 10.

Il presente decreto, che avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 20 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — FEDERZONI — CIANO — ROCCO — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1926.
Atti del Governo, registro 253, *foglio* 123. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2078.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 settembre 1926, n. 1776.

Assegnazione straordinaria di L. 5,840,000 al bilancio 1926-27 della Somalia per il riscatto di opere pubbliche eseguite dalla Società agricola Italo-Somala.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, comma 2°, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere ai mezzi per completare il riscatto delle opere eseguite in Somalia dalla Società agricola Italo-Somala ed aventi carattere di pubblica utilità, e cioè di quelle elencate nell'art. 4 del disciplinare di concessione del 22 settembre 1921; dei due ponti e delle arginature sul fiume, lavori questi ultimi pei quali venne emesso il R. decreto-legge 21 febbraio 1926, n. 439, nonchè eventualmente di quelle altre opere le cui caratteristiche di prevalente pubblico interesse saranno riconosciute dall'Amministrazione coloniale e per le quali siano già stanziati i fondi in bilancio;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per il riscatto delle opere di pubblica utilità eseguite in Somalia dalla Società agricola Italo-Somala, in conseguenza della concessione di derivazione d'acqua dall'Uebi Scebeli, è autorizzata l'assegnazione straordinaria al bilancio della Colonia, per l'esercizio 1926-27, della somma di L. 5,840,000 da prelevarsi dai tre quarti dell'avanzo dell'esercizio 1925-26 di cui al R. decreto 5 giugno 1926, numero 990.

Il valore di stima delle opere stesse sarà determinato con le modalità fissate dall'art. 14 del disciplinare 22 settembre 1921, riferentisi alla concessione sopradetta.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *ottobre* 1926.
Atti del Governo, registro 253, *foglio* 128. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2079.

REGIO DECRETO 23 settembre 1926, n. 1777.

Distacco degli elettori politici di Torresina dalla seconda sezione elettorale del comune di Ceva e loro costituzione in sezione autonoma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione della Commissione elettorale provinciale di Cuneo con la quale si propone il distacco dalla seconda sezione del comune di Ceva (Collegio di Ceva) degli elettori politici del comune di Torresina, i quali, dalle liste per l'anno corrente, risultano in numero di 100;

Viste le deliberazioni affermative delle Commissioni elettorali dei rispettivi Comuni;

Visto il R. decreto 22 maggio 1913, n. 560;

Visto l'art. 29 della legge elettorale politica;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli elettori politici del comune di Torresina sono distaccati dalla seconda sezione elettorale del comune di Ceva e costituiti in sezione autonoma con sede in Torresina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *ottobre* 1926.
Atti del Governo, registro 253, *foglio* 129. — CASATI.

Numero di pubblicazione **2080.**

REGIO DECRETO 23 settembre 1926, n. **1778.**

Costituzione, modificazione e abolizione di sezioni elettorali intercomunali in provincia di Trento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni della Commissione elettorale provinciale di Trento in data 28 aprile 1926 con le quali si propone:

1° Nel collegio elettorale di Bressanone:

l'aggregazione alla sezione elettorale del comune di Millan-Sarnes degli elettori politici del comune di Albes, i quali dalle liste del corrente anno risultano in numero di 78;

il distacco dalla sezione elettorale del comune di Maranza degli elettori politici del comune di Valles, i quali dalle liste del corrente anno risultano in numero di 100, e la conseguente costituzione di sezioni autonome in Maranza e Valles;

2° Nel collegio elettorale di Cavalese:

il distacco dalla sezione elettorale del comune di Lona-Lases degli elettori politici del comune di Sevignano, essendo il primo Comune, per effetto della tabella delle circoscrizioni dei collegi elettorali politici, approvata con R. decreto 24 gennaio 1926, n. 235, passato a far parte del collegio di Trento; e la conseguente aggregazione alla sezione elettorale di Segonzano degli elettori politici del comune di Sevignano, i quali dalle liste del corrente anno risultano in numero di 77;

il distacco dalla sezione elettorale del comune di Carano degli elettori politici del comune di San Lugano, i quali, in seguito alla fusione di quest'ultimo col comune di Trodena (R. decreto 21 gennaio 1926, n. 184), sono passati a far parte delle liste di Trodena;

3° Nel collegio elettorale di Riva-Tione:

l'aggregazione alla sezione elettorale del comune di Turano degli elettori politici del comune di Armo, i quali dalle liste del corrente anno risultano in numero di 98;

l'aggregazione alla sezione elettorale del comune di Stenico degli elettori politici del comune di Premione, i quali dalle liste del corrente anno risultano in numero di 98;

Viste le analoghe deliberazioni delle Commissioni elettorali dei rispettivi Comuni;

Visti i decreti del cessato Commissario generale civile per la Venezia Tridentina, in data 18 e 22 gennaio 1921;

Visto che per effetto delle aggregazioni proposte il numero degli elettori che risulteranno compresi in ciascuna sezione non supererà il massimo stabilito dalla legge;

Visto l'art. 29 della legge elettorale politica, testo unico 17 gennaio 1926, n. 118;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli elettori politici di Albes sono aggregati alla sezione elettorale di Millan-Sarnes con sede nella frazione Sarnes; quelli di Valles sono distaccati dalla sezione elettorale di Maranza e costituiti in sezione autonoma.

Gli elettori politici di Sevignano sono distaccati dalla sezione elettorale di Lona-Lases ed aggregati a quella di Segonzano, con sede in Segonzano; gli elettori politici di San Lugano sono distaccati dalla sezione elettorale di Carano ed aggregati a Trodena.

Gli elettori politici di Armo sono aggregati alla sezione elettorale di Turano, con sede in Turano; quelli di Premione sono aggregati alla sezione elettorale di Stenico, con sede in Stenico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1926.
Atti del Governo, registro 253, *foglio* 130. — CASATI.

Numero di pubblicazione **2081.**

REGIO DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1926, n. **1779.**

Dichiarazione di festivo del giorno 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2859, convertito nella legge 26 novembre 1925, n. 2030;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere a dichiarare festivo a tutti gli effetti civili il giorno 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il giorno 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma, è dichiarato festivo a tutti gli effetti civili.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Primo Ministro proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1926.
Atti del Governo, registro 253, *foglio* 133. — CASATI.

REGIO DECRETO 23 settembre 1926.

Riconoscimento della « Cassa mutua infortuni agricoli », in Potenza.

Con R. decreto 23 settembre 1926, registrato alla Corte dei conti, è stata riconosciuta la Cassa mutua per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura fra gli agricoltori del XIX Compartimento assicurativo (provincia di Potenza), con la denominazione di « Cassa mutua infortuni agricoli » e sede in Potenza, ed è stata autorizzata a funzionare nel territorio del compar-

timento predetto, ai sensi del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e successive modifiche, con effetto dal 1° gennaio 1927.

Da tale data cesserà di funzionare nel territorio del XIX Compartimento la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro.

REGIO DECRETO 23 settembre 1926.
Riconoscimento della « Mutua Adriatica infortuni agricoli », in Ancona.

Con R. decreto 23 settembre 1926, registrato alla Corte dei conti, è stata riconosciuta la Cassa mutua per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura fra gli agricoltori del XIV Compartimento assicurativo (provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Zara) con la denominazione di « Mutua Adriatica infortuni agricoli » e sede in Ancona, ed è stata autorizzata a funzionare nel territorio del compartimento predetto, ai sensi del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e successive modifiche, con effetto dal 1° gennaio 1927.

Da tale data cesserà di funzionare nel territorio del XIV Compartimento la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro.

PRESENTAZIONE DI DECRETI LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota in data 14 ottobre 1926, n. 77324, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 27 maggio 1926, n. 1019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 giugno 1926, n. 143, concernente « modificazione al R. decreto-legge 26 giugno 1925, n. 1175, che autorizza il Governo del Re a transigere con i Sacri Palazzi Apostolici la vertenza relativa ai terreni da essi posseduti nelle adiacenze di Castel Sant'Angelo in Roma ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione del Consorzio speciale per la bonifica del Lago di Lentini e nomina della Deputazione provvisoria.

Con R. decreto 23 settembre 1926, n. 4674, registrato alla Corte dei conti, reg. 16, foglio 6392, è stato costituito il Consorzio speciale per la bonifica del Lago di Lentini (prov. di Siracusa) e sono stati chiamati a far parte della Deputazione provvisoria del nuovo ente i signori: principe ing. Borghese Giangiacomo, comm. Sapuppo Giovanni, avv. Signorelli Giuseppe.

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi di importazione da valere dal 25 al 31 ottobre 1926 è stata fissata in L. 461, rappresentanti 100 dazio nominale e 361 aggiunta cambio.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso al posto di assistente alla cattedra di biologia agraria presso il Regio istituto superiore agrario di Bologna.

In base al disposto dell'art. 36 del R. decreto 30 novembre 1924, n 2172, vista la tabella organica del personale insegnante ed assistente dei Regi istituti superiori di agricoltura e quella dei relativi stipendi, contenute nel R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, si apre un concorso al posto di assistente alla cattedra di biologia agraria presso l'Istituto stesso con lo stipendio iniziale di L. 7000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1700 e l'indennità caroviveri.

Il concorso è per esami; a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.

Possono partecipare al concorso i laureati in scienze agrarie purchè non parenti od affini del titolare della cattedra, fino al quarto grado.

La Commissione esaminatrice formerà una terna in ordine alfabetico dei tre candidati che avranno ottenuto l'idoneità e riportato maggior numero di voti, e fra essi il titolare della cattedra avrà facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno far pervenire non più tardi del 25 novembre 1926, alla Direzione del Regio istituto superiore agrario di Bologna la domanda corredata dei seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data della chiusura del concorso. I concorrenti che furono tra i combattenti possono esservi ammessi fino al 40° anno di età;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato penale;

d) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato medico di sana e robusta costituzione dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego a cui aspira;

f) stato di famiglia;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) certificato di laurea in scienze agrarie, conseguito in una università o istituto del Regno;

i) certificato dei punti riportati negli esami speciali e in quelli di laurea;

l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che l'interessato ritenga utile presentare ai fini del concorso;

m) elenco dei titoli, documenti e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quella professionale percorse.

La domanda ed i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), dovranno essere in carta legale; quelli di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), dovranno essere legalizzati dal presidente del Tribunale, e quelli di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), dal Prefetto o Sottoprefetto; inoltre i documenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) dovranno avere la data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando di concorso.

La domanda inoltre dovrà essere munita della prova che è stata versata ad un ufficio del registro la tassa di concorso di L. 50 a termini del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Scaduto il termine suindicato per la presentazione delle domande, i concorrenti saranno avvisati della data dell'esame, il quale avrà luogo in Bologna presso il Regio istituto superiore agrario.

Il vincitore del concorso dovrà assumere la carica entro otto giorni dalla comunicazione fattagli; in caso contrario sarà dichiarato dimissionario.

Bologna, addì 15 ottobre 1926.

Il direttore: TODARO.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.